COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14/10/2026

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione e finalità

Articolo 3 – Definizione e principi

Articolo 4 - Risorse finanziarie e criteri di spesa

Articolo 5 - Tipologie delle spese di rappresentanza

Articolo 6 - Tratti distintivi delle spese di rappresentanza

Articolo 7 - Divieti

Articolo 8 - Riconducibilità delle spese di rappresentanza

Articolo 9 - Gestione amministrativa e contabile

Articolo 10 - Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

Articolo 11 – Accesso agli atti

Articolo 12 – Rinvio alla legge e norma applicabili

Articolo 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità ed limiti in cui è consentito da parte dell'Amministrazione sostenere spese di rappresentanza del Comune di Luserna San Giovanni.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamentano individua i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza e declina le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della vigente normativa, nonché della più recente giurisprudenza contabile.

In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

a) garantire il contenimento della spesa pubblica;

b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 3

Definizioni e principi

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute nel rispetto del principio dell'inerenza, ufficialità, congruità, e non devono porsi in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art 97 della Costituzione e devono rispettare i valori di efficacia, efficienza, economicità di cui alla L.241/90 e s.m.i oltre ai principi della trasparenza e della proporzionalità.

Le spese di rappresentanza sono quelle connesse al ruolo istituzionale rivestito dall'Ente, che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune, e di promuoverne verso l'esterno l'immagine o l'attività.

Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente, anche al fine di mantenerne o accrescerne la considerazione, nonché di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata; ovvero la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.

Le spese di rappresentanza devono:

- essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
- essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità.

- essere effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di catalizzare l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività dell'Ente.

Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie.

Art. 4

Risorse finanziarie e criteri di spesa

Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:

a) Ufficialità, riferita alle attività che siano pubbliche ed idonee ad interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
b) Inerenza, intesa nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;
c) Congruità e sobrietà delle spese, nel senso che esse debbono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, in relazione specialmente alle dimensioni territoriali, alla vocazione socio-culturale e turistica del Comune;
d) Efficienza ed economicità, quale rapporto tra spesa e prodotto;
e) Efficacia, quale rapporto tra obiettivi e risultato;
f) Coerenza delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e buon andamento;
g) Eccezionalità della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune.

Art. 5

Tipologie delle spese di rappresentanza

Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 3, sono considerate spese di

rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano speciale rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, colazioni di lavoro ecc.) a ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità;
c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, a condizione che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
d) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.
g) Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali nell'ambito di iniziative di carattere straordinario, che abbiano ripercussione a livello internazionale;
h) spese per alloggio, ricevimenti, addobbi, diplomi, omaggi, sostenute per l'organizzazione dell'attività di gemellaggio con altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), giustificate dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali.

Art. 6

Tratti distintivi delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza devono soddisfare i seguenti due requisiti:
a) il legame delle stesse con i fini istituzionali (scopo promozionale) del soggetto che le dispone;
b) la necessità effettiva per l'ente di ottenere una proiezione esterna o intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei.
Le spese disposte devono essere rigorosamente documentate e motivate con esplicita individuazione:
-dell'interesse istituzionale perseguito;
-del rapporto/collegamento tra l'attività dell'ente e la spesa sostenuta e della qualificazione del soggetto destinatario;
-dell'occasione della spesa.
Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto ai valori di mercato, alle finalità perseguite dall'ente ed al carattere della sobrietà, inoltre, in riferimento alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'evento o iniziativa per il quale sono sostenute, nonché ai vincoli di bilancio.

Il requisito della sobrietà deve essere preso in considerazione non solo con riferimento alle singole spese sostenute, ma anche esaminando l'ammontare totale delle risorse destinate allo scopo.

Art. 7

Divieti

Sono vietati:

a. Gli atti di mera liberalità;

b. Le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti che si incontrano in veste informale ovvero non ufficiale;

c. Omaggi, pranzi, rinfreschi ed ospitalità offerti a dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);

d. Spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Art.8

Riconducibilità delle spese di rappresentanza

Per poter considerare legittime le spese del presente regolamento, occorre che la funzione di rappresentanza sia espletata solo da quegli organi posti al vertice, istituzionalmente, rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.
Svolgono tale funzione di rappresentanza il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Consiglieri Comunali.

Art. 9

Gestione amministrativa e contabile

Al fine di verificare la legittimità e la sostenibilità finanziaria delle spese di rappresentanza, il soggetto qualificato di cui all'art. 10, rivolge apposita richiesta al Responsabile del servizio competente, elencando la natura delle spese, la quantificazione presunta e per quale circostanza le stesse siano da sostenere.

Le spese di rappresentanza sono impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico, che hanno indotto a sostenerla e le persone o enti che beneficiano della stessa.

Il Responsabile, in esecuzione degli obiettivi di PEG e delle proposte dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari in applicazione del Codice sui contratti (d.lgs. 50/2016), del Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia e del presente Regolamento.

Art. 10

Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

Le spese devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone la natura, le circostanze, la qualificazione del soggetto destinatario, i motivi di interesse istituzionale che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni, la legittima misura della spesa.

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto, approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nonché sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

Art. 11

Accesso agli atti

Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi ai terzi.

I Consiglieri comunali hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente Regolamento, senza alcun limite salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Art. 12

Rinvio alla legge e norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti in materia, al Codice Civile e alle normative speciali e comunitarie applicabili.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Regolamento, derivante da modifiche legislative o da decisioni giurisprudenziali, non inficia la validità delle restanti disposizioni, che continueranno a produrre pienamente i loro effetti.

In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente Regolamento e norme imperative di legge sopravvenute, queste ultime si intenderanno automaticamente recepite e prevarranno sulle clausole regolamentari contrarie.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.